

U.O.C. Sviluppo e Valorizzazione delle
Risorse Umane
Direttore ad interim
Dott. Vincenzo Brusca

UOC Assistenza Infermieristica ed Ostetrica,
Riabilitativa e Sanitaria Tecnica
c.a. **Dott.ssa Paola Sabatini**

U.O.C. Ufficio Relazioni con il Pubblico,
Comunicazione, Accoglienza, Tutela,
Partecipazione
Direttore
Dott. Francesco Giorgi

e, p.c. **Direttore Amministrativo**
Dott.ssa Eleonora Di Giulio

Loro Sedi

OGGETTO: Tribunale di Cassino – Sezione Lavoro
Ricorso - R.G. n° 2051/2022
Rotondo Sergio e Pittiglio Patrizia c/ Azienda U.S.L FR
Udienza: 27/03/2023

Si trasmette in allegato il ricorso suindicato con il quale Rotondo Sergio e Pittiglio Patrizia, dipendenti dell'Azienda Usl di Frosinone ed inquadrati quali Collaboratori professionali sanitari infermieri (CPSI), Categoria D CCNL Comparto Sanità, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Tomasso, hanno chiesto al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino di accertare e dichiarare la illegittimità della procedura selettiva indetta dalla Azienda sanitaria locale di Frosinone con deliberazione n. 1550 del 30 luglio 2019 recante l'avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di organizzazione/funzione del personale del comparto, per contrarietà alla previsione contrattuale di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del CCNL 18 maggio 2018, comparto sanità; anche, ove necessario, previa declaratoria di illegittimità della deliberazione ASL FR n. 735/2019 recante il Regolamento per il conferimento degli incarichi di organizzazione e funzionali nella parte in cui prevede una disciplina che si pone in contrasto con la disciplina prefigurata dal CCNL, inoltre di accertare e dichiarare la illegittimità della deliberazione della ASL di Frosinone n 1550/2019 nella parte in cui prevede una prova colloquio con funzione idoneativa e con la previsione di un punteggio minimo di 60/100, pena l'esclusione dalla selezione, per le ragioni meglio dedotte in narrativa del ricorso; nonché del verbale della commissione giudicatrice n 01 del 04.11.2021 che prevede i criteri di espletamento delle prove ivi incluso la prova colloquio e conseguenzialmente, accertare e dichiarare, per l'effetto delle domande concernenti la illegittimità dell'elenco dei 136 dipendenti/candidati pubblicato dalla Asl di Frosinone ed infine approvato con delibera dell'Azienda Usl di Frosinone n. 67 del 02 febbraio 2022 quale atto finale della procedura attivata con la citata deliberazione n 1550/2019. Per l'effetto, ordinare ex art 63, comma 2, dlgs n. 165/2001, alla ASL di Frosinone, in persona del l.r.p.t., di mantenere l'efficacia dell'elenco, escludendo il punteggio relativo alla prova colloquio e, quindi, operando una semplice disamina dei punteggi già riconosciuti, rimodulare l'elenco sulla base del solo punteggio dei titoli.

ASL
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel. 0775.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609 **FROSINONE**

AVVOCATURA
Dirigenti Avvocati
Avv. Stefano Cavaliere
Avv. Francesco Manzi
Email: affari legali@asl.frosinone.it
Pec: protocollo@pec.asl.frosinone.it
Tel. 0775-8822350/8822011





Si invitano, pertanto, i Direttori della U.O.C. Sviluppo e Valorizzazione delle Risorse Umane e UOC Assistenza Infermieristica ed Ostetrica, Riabilitativa e Sanitaria Tecnica a trasmettere, secondo le rispettive competenze, una dettagliata relazione e documentazione probatoria circa le richieste nello stesso contenute, idonee alla migliore difesa aziendale, con l'indicazione di eventuali Dirigenti e/o Dipendenti che, a conoscenza dei fatti di causa - per quanto la questione sia esclusivamente in diritto - possano essere indicati quali testimoni.

Al Direttore dell'U.R.P. si chiede invece di attivarsi per dare seguito all'autorizzazione emessa dal Giudice - Dott. Iannucci - circa la notificazione ex art. 151 c.p.c., contenuta sempre nel ricorso de quo.

Si resta in attesa di riscontro URGENTISSIMO, attesi i brevi tempi per l'eventuale costituzione in giudizio.

Ricordando che in tema di atti processuali, i termini sono perentori, ogni ritardo non imputabile alla scrivente, verrà attenzionato agli organi preposti, per gli adempimenti di competenza.

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Stefano Cavaliere



Stefano
Cavaliere
08.02.2023
12:21:03
GMT+01:00

ESTENSORE: SIMONA FASCETTI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: AVV. STEFANO CAVALIERE
20.01.2023

ASL
Via A. Fabi snc
03100 Frosinone

Tel 0775 8821
www.asl.fr.it
p.iva 01886690609 FROSINONE

AVVOCATURA
Dirigenti Avvocati
Avv. Stefano Cavaliere
Avv. Francesco Manzi
Email: affari_legali@asl.frosinone.it
Pec: protocollo@pec.asl.frosinone.it
Tel: 0775-8822350/8822011



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

18/1/2023

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica ex legge 53/1994 Ricorso Rotondo e Pittiglio RG 2051 /2022 TRib di Cassino sez Lavoro Giud Iannucci

Mittente: "Per conto di: studiolegaletomasso@pec.avvomaticassino.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 19/01/2023, 10:46

A: "protocollo asl fr" <protocollo@pec.aslfrosinone.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/01/2023 alle ore 10:46:31 (+0100) il messaggio

"Notifica ex legge 53/1994 Ricorso Rotondo e Pittiglio RG 2051 /2022 TRib di Cassino sez Lavoro Giud Iannucci" è stato inviato da "studiolegaletomasso@pec.avvomaticassino.it" indirizzato a:

protocollo@pec.aslfrosinone.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec21004.20230119104631.189119.892.1.54@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Notifica ex legge 53/1994 Ricorso Rotondo e Pittiglio RG 2051 /2022 TRib di Cassino sez Lavoro Giud Iannucci

Mittente: "studiolegaletomasso@pec.avvomaticassino.it" <studiolegaletomasso@pec.avvomaticassino.it>

Data: 19/01/2023, 10:46

A: "protocollo asl fr" <protocollo@pec.aslfrosinone.it>

Con invito a provvedere alla notifica per pubblico proclama sul sito aziendale come da decreto fissazione udienza
Avv Giuseppe Tomasso

— Allegati: —

dati-cert.xml	939 bytes
postacert.eml	19,6 MB
ricorso Rotondo e Pittiglio.pdf.p7m	10,4 MB
procura alle liti Rotondo e Pittiglio.pdf.p7m	809 kB
decreto fissazione udienza con notifica pubblico proclama.pdf.p7m	688 kB
AUTENTICHE RICORSI e NOTIFICHE PEC Rotondo Sergio e patrizia Pittiglio.pdf.p7m	2,4 MB

SALVATO SU CART. CONDIVISA

CART. NOMINATA "RICORSO ROTONDO E PITTIGLIO"



TRIBUNALE di CASSINO
Sezione lavoro
Ricorso ex art. 414 cpc
CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC (IN CALCE)

ROTONDO SERGIO, nato il 22.10.1966 a Sant'Elia Fiumerapido(FR) ed ivi res in via Nuova cartiera 9, c.f. RTNSRG66R22I321C, **PATRIZIA PITTIGLIO**, nata il 15.11.1960 a Cassino e res a Pontecorvo(FR) via Tre Fontane, c.f. PTTPRZ60S55C034Q, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Giuseppe Tomasso c.f. TMS GPP 65A19 C034Q, presso il quale elettivamente domicilia in Frosinone presso il suo studio in Cassino, via Virgilio81/A, in virtù di mandato in calce al presente atto (per comunicazioni e notifiche: PEC: studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it)

RICORRENTI

CONTRO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Frosinone, via Armando Fabi snc,

NONCHE' NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale (di cui alla deliberazione ASL n 67 del 02 febbraio 2022 e qui di seguito riportata con 136 nominativi di cui 86 vincitori) di cui all'avviso interno indetto dalla ASL di Frosinone con deliberazione n. 1550 del 30 luglio 2019 e finalizzato al conferimento di 86 incarichi di organizzazione/coordinamento al personale C.P.S.I., collaboratori professionali sanitari, profilo di infermieri:

- con deliberazione sopra citata n. 690 del 07.10.2021 si è proceduto alla nomina della commissione esaminatrice per lo svolgimento della selezione de quo;

ATTESO che nei giorni 13-16-20-21 dicembre 2021 e 17 gennaio 2022 si sono svolti i colloqui orali dei candidati partecipanti alla selezione di cui trattasi;

VISTI i verbali n. 1 del 04.11.2021, n. 2 del 22.11.2021, n. 3 del 10.12.2021, n. 4 del 13.12.2021, n. 5 del 16.12.2021, n. 6 del 20.12.2021, n. 7 del 21.12.2021 e n. 8 del 17.01.2022, trasmessi dal Segretario della Commissione con nota prot. n. 1738 del 20.01.2022;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, di prendere atto dei lavori della Commissione esaminatrice di cui ai suddetti verbali e per l'effetto di approvare la graduatoria finale di merito, stilata dalla medesima Commissione esaminatrice e riportata nel verbale n. 8 del 17.01.2022;

ATTESTATO che il presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico al sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i. nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficienza di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompetibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla normativa in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della L. n. 190/2012 e norme collegate;

PROPONE

- 1) **DI PRENDERE ATTO** dei lavori svolti dalla Commissione esaminatrice nominata con deliberazione 690 del 07.10.2021, relativamente alla procedura di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di organizzazione per le sole funzioni di coordinamento per il personale delle professioni sanitarie - n. 86 posti profilo professionale infermiere - indetta con deliberazione n. 1550 del 30.07.2019;

- 2) **DI APPROVARE** specificatamente la seguente graduatoria finale di merito, stilata dalla Commissione esaminatrice e riportata nel verbale n. 8 del 17.01.2022:

ESITO	CANDIDATI	PUNTEGGIO TITOLI	PUNTEGGIO COLLOQUI	TOTALE PUNTEGGIO
1	MACALE LORIANA	34,300	34,000	68,300
2	MARZANGILO MILENA	34,300	34,000	68,300
3	PILLONE CLAUDIO	30,030	34,000	64,030
4	INDICENO PATRIZIA	28,900	34,000	62,900
5	BONDATTI GIUSEPPINA	23,640	34,000	57,640
6	ANDELLI ANNUNZIATONA	23,370	34,000	57,370
7	MATTACCHIONE ANTONELLA	23,433	34,000	57,433
8	CIANFROCCA DONATELLA	24,400	32,000	56,400
9	VANDI ALESSANDRA	23,140	34,000	57,140
10	ROSCONE ANTONELLA	25,130	33,000	58,130
11	BULLISARIGIVANA	29,000	46,000	75,000



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

12	TRINTI MONICA	23,767	51,000	74,767
13	NAZARET MARIA RITA	20,290	54,000	74,290
14	CARNEVALE MANUELA	20,060	54,000	74,060
15	IMOLA DANIELA	21,008	53,000	74,008
16	DI FOLCO AUGUSTO	21,645	52,000	73,645
17	LECCE VITTORIA	22,295	51,000	73,295
18	ROSSI MARIALETTIZIA	22,295	51,000	73,295
19	VARI SABRINA	20,000	53,000	73,000
20	BRACAGLIA CINZIA	22,980	50,000	72,980
21	DIANA GIOVANNI	18,885	54,000	72,885
22	DI SARRA LUCA	20,600	52,000	72,600
23	DI MARIO FORTUNATA	22,500	50,000	72,500
24	DE SANTIS STEFANIA	20,260	52,000	72,260
25	D'ALTESIO LORELLA	28,220	44,000	72,220
26	CARLINI GINA	20,170	52,000	72,170
27	DEL VESCOVO ARIANNA	20,100	52,000	72,100
28	POCE IOLANDA	20,000	52,000	72,000
29	GEMMITI MARCO	19,995	52,000	71,995
30	DI DOMENICO GABRIELLA	23,880	48,000	71,880
31	LOMBARDI SILVANA	20,690	51,000	71,690
32	DI PRETE DOMENICA	23,385	48,000	71,385
33	CIMAROLI ANNAMARIA	23,240	48,000	71,240
34	DELL'UOMO VANESSA	21,860	49,000	70,860
35	CALCAGNI GIOVANNA	18,795	52,000	70,795
36	CECCARELLI TIZIANA	20,730	50,000	70,730
37	CERQUA MARIA GIUSEPPINA	22,440	48,000	70,440
38	MIGLIORELLI FABIO	22,400	48,000	70,400
39	PANICCIA BARBARA	20,400	50,000	70,400
40	NARDUCCI OLANLUCA	20,320	50,000	70,320
41	MICHELÌ TERESA	21,315	49,000	70,315
42	FORTINI DANIELA	20,220	50,000	70,220
43	D'ABBRUZZO MARIA ROSARIA	20,200	50,000	70,200
44	COLAGIOVANNI PIERA	20,190	50,000	70,190
45	TEDESCHI DANIELA	20,170	50,000	70,170



ausl_fr - Cod.Reg. RGP 2023 -
 Prot.N. 00003928 - 19/07/2023 10:49:30 - INGRESSO
 3-2023-3928
 sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
 Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
 3-2023-3286
 sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

46	DE PALMA GIANLUCA	20,080	50,000	70,080
47	MARZIALE BARBARA	20,000	50,000	70,000
48	SAVIANO MARIA	20,000	50,000	70,000
49	CICCONE FRANCESCO	24,890	45,000	69,890
50	COPPOLA DANIELE	24,680	45,000	69,680
51	MUNZI GIORNI	21,655	48,000	69,655
52	CAMPOLI GIOVANNA	21,575	48,000	69,575
53	MASTRANGELI GRAZIELLA	18,375	51,000	69,375
54	PENNESTRF ROSA MARIA	20,130	49,000	69,130
55	DI MARIO TANIA	14,945	54,000	68,945
56	MERUCCI LIDIA	20,360	48,000	68,360
57	DI DOMENICO ROBERTA	20,210	48,000	68,210
58	FUSCO MARIO	14,185	54,000	68,185
59	PANETTA CRISTINA	20,000	48,000	68,000
60	MINOTTI ELIANA	14,890	53,000	67,890
61	PEDRONI DANIELA	20,050	47,000	67,050
62	CAPOCETTA LUCIA	22,660	44,000	66,660
63	MACCIOMEI ANTONELLA	20,440	46,000	66,440
64	LIBERATORI SILVIA	20,025	46,000	66,025
65	BOTTICELLI SABRINA	21,020	45,000	66,020
66	IORI ANGELA	23,000	43,000	66,000
67	PROIA LUIGI	12,315	53,000	65,315
68	BRUNTI BARBARA	20,250	45,000	65,250
69	CRESCENZI ANNA RITA	23,050	42,000	65,050
70	COLABOVE VALERIA	20,120	44,000	64,120
71	DI VITO GABRIELLA	20,000	44,000	64,000
72	ZONFRILLI BARBARA	20,180	43,000	63,180
73	LANNI FRANCESCA	15,900	47,000	62,900
74	IACOVISSI DONATELLA	26,740	36,000	62,740
75	BRAVO ANGELA	10,430	52,000	62,430
76	CAPPELLETTI ANTONIA ANTONELLA	22,300	40,000	62,300
77	DE ANGELIS IRENE	20,250	42,000	62,250
78	COSTANTINO CARMELA	24,120	38,000	62,120
79	FOLGINELLI MARIA DOMENICA	20,110	42,000	62,110



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
 Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
 3-2023-3928
 sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
 Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
 3-2023-3286
 sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

80	DITRI FULVIA	20,100	42,000	62,100
81	ARFINO IRMA	20,000	42,000	62,000
82	FACCHINI DANIELA	20,000	42,000	62,000
83	PERRI CARMELA	21,000	41,000	62,000
84	SAVONA RITA	20,000	42,000	62,000
85	BORRELLI LUISA	20,415	41,000	61,415
86	PANTANO SILVIA	23,340	38,000	61,340
87	FERRACCI ANTONIETTA	21,165	40,000	61,165
88	BELLISARIO MARIELLA	21,010	40,000	61,010
89	PICCIRILLI MASSIMO	20,930	40,000	60,930
90	RUGGIERI TOMASELLA	21,870	39,000	60,870
91	PANICOLA ROBERTA	20,495	40,000	60,495
92	MARCELLI MARINA PATRICIA	20,410	40,000	60,410
93	ZINORILLI ANNA	20,280	40,000	60,280
94	MANFURO PATRIZIA	20,120	40,000	60,120
95	GAETANI DANIELA	4,875	55,000	59,875
96	CASONE CARLA	21,630	38,000	59,630
97	D'ERAMO LENA	20,597	39,000	59,597
98	MINNUCCI LUCIA	20,140	39,000	59,140
99	GNEO CLAUDIO	20,030	39,000	59,030
100	BRUNETTI GISELLA	20,730	38,000	58,730
101	SCHIETROMA MARINA	22,540	36,000	58,540
102	ROMA GIOVANNA	22,390	36,000	58,390
103	CERRONI ANTONELLA	20,180	38,000	58,180
104	COLO ANTONELLA	20,180	38,000	58,180
105	CAPALDI ANTONELLA	20,160	38,000	58,160
106	DE SANTIS MIRELLA	20,000	38,000	58,000
107	NACCI ENIO	20,000	38,000	58,000
108	SILVESTRI SONIA	21,860	36,000	57,860
109	SIGNORIELLO GIUSEPPE	19,695	38,000	57,695
110	ARDUINI SIMONA	21,565	36,000	57,565
111	SARRACINO LUCIA	21,060	36,000	57,060
112	IANNUCCI CHIARA	9,023	48,000	57,023
113	DE CIANTIS ANNAMARIA	20,000	37,000	57,000
114	MARINI MICHELE TIZIANO	20,000	37,000	57,000
115	BERTOLI DANILO	18,770	38,000	56,770



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
 Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
 3-2023-3928
 sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
 Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
 3-2023-3286
 sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

116	CALAMARI FLORINDA	20,655	36,000	56,655
117	CASCONI GIUSEPPE	20,487	36,000	56,487
118	FABBRI MICAELA	20,360	36,000	56,360
119	LUCARELLI ANGELINA	20,360	36,000	56,360
120	FERRI SARA	18,305	46,000	56,305
121	PANICCIA DOMENICA	20,300	36,000	56,300
122	TAVERNISE MONICA	20,200	36,000	56,200
123	VELARDO LETIZIA	20,178	36,000	56,178
124	LA MARRA RITA	20,150	36,000	56,150
125	DEL BROCCO ANTONIA	20,120	36,000	56,120
126	CAPEZZONE CATERINA	20,080	36,000	56,080
127	VERDECCHIA ANNA	20,080	36,000	56,080
128	MATTIA PAOLA	20,070	36,000	56,070
129	QUADRINI GABRIELLA	20,030	36,000	56,030
130	SPAZIANI GIANNA	20,000	36,000	56,000
131	SZEWczyk RENATA GRAZYNA	11,093	44,000	55,093
132	GALLINELLI MIRIAM	16,310	38,000	54,310
133	POTENZIANI SERENA	16,255	38,000	54,255
134	NARDACCI FATIMA	10,450	40,000	50,450
135	PROIA FRANCESCO	10,305	40,000	50,305
136	CECCANO PAOLO	11,228	38,000	49,228

- 3) DARE ATTO che la suddetta graduatoria ha durata triennale, come previsto dal bando;
- 4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda;
- 5) DI RINVIARE a successivo atto l'attribuzione dei suddetti incarichi, che avverrà secondo l'ordine della graduatoria di merito nonché sulla base delle preferenze espresse dai candidati nell'ambito della domanda di partecipazione, ove possibile;
- 6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;
- 7) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

IL DIRETTORE UOC AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE DEL PERSONALE
(Dr. Michele Clemente)



CONTROINTERESSATI
LITISCONSORTI NECESSARI

5

Firmato Da: GIUSEPPE TOMASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 51974d723a2aba1



ausl_fr - Cod.Reg. RGP 2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

1) I ricorrenti sono dipendenti della Azienda sanitaria locale di Frosinone ed inquadrati quali Collaboratori professionali sanitari, infermieri (CPSI), Categ D CCNL comparto sanità, con una anzianità ultraventennale nel relativo profilo ed in servizio presso il Presidio Ospedaliero/Distretto di Cassino.

2) In particolare, il ricorrente Rotondo oltre ad avere una anzianità ultraventennale nel profilo di Infermiere è stato da pari tempo (ed è a tutt'oggi) vice segretario del sindacato provinciale Fials presente in maniera assai rappresentativa da oltre un decennio, occupandosi, così, delle problematiche quotidiane del personale e della corretta applicazione dei vari istituti contrattuali.

La ricorrente Pittiglio, infermiera, ha esercitato le proprie funzioni da un trentennio presso il Reparto di Oculistica, espletando funzioni di coordinamento (caposala ff) senza soluzione di continuità per tale lasso di tempo e ricevendo 'encomi' sul proprio operato di capo sala/coordinatrice dai Primari che si sono susseguiti.

3) Entrambi i ricorrenti convengono in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, nonché i 136 dipendenti collocati nella graduatoria finale (pubblicata dalla A.S.L. di Frosinone in data 02 febbraio 2022 con deliberazione n.67, di cui 86 vincitori) resa all'esito dell'avviso interno per titoli e prova colloquio, indetto con deliberazione ASL n. 1550 del 30.07.2019, per il conferimento di 86 'incarichi di organizzazione/coordinamento', ex art 19 del CCNL 25 maggio 2018, comparto sanità, cui i medesimi hanno partecipato risultando, tuttavia, esclusi in quanto dichiarati 'non idonei' alla prova colloquio e dunque all'esercizio di funzioni di coordinamento.

4) Va premesso che la parte più innovativa del nuovo CCNL del 21 maggio 2018, comparto sanità) è rappresentata dalla previsione dell'istituto degli "incarichi funzionali", per tutti i ruoli (sanitario, tecnico amministrativo) di categoria D e che sostituisce gli incarichi di posizione organizzativa ed gli incarichi di coordinamento.

5) L'attribuzione di tali posizioni (rectius: incarichi) **non comporta l'inquadramento in una nuova (diversa o superiore) categoria contrattuale**, ma solo il conferimento di «incarichi», per loro natura temporanei, con correlato beneficio economico, **non determinando, così, un mutamento di profilo professionale/inquadramento di una (superiore) categoria contrattuale**, che rimane invariato, comportando soltanto un mutamento di funzioni, che cessano al cessare dell'incarico.

6) La disciplina contrattuale (si vedano, gli artt. 14, 15, 16 e 17 del CCNL cit.) prevede e regola le seguenti tipologie di incarichi funzionali:

- l'incarico di organizzazione, che è previsto in un'unica tipologia e risulta variamente graduato a seconda di criteri di complessità, e in detta graduazione va valorizzata la funzione di coordinamento prevista dalla Legge 43/2006 per il ruolo sanitario (cfr.art. 16, c. 5.<< Per l'esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006.>>)
- l'incarico professionale finalizzato a riconoscere la carriera clinico-assistenziale; richiede il possesso di significative conoscenze ed elevate ed innovative competenze professionali.

7) Ai sensi dell'art. 19 del CCNL cit., è previsto, testualmente: << 2. Le Aziende e gli Enti formulano in via preventiva i criteri selettivi e le modalità per conferire i relativi incarichi.

6

Firmato Da: GIUSEPPE TOMASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 51974d323a2a8a1



ausl_fr - Cod Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

3. Gli incarichi sono attribuiti dall'Azienda o Ente a domanda dell'interessato sulla base di avviso di selezione.

4. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività.>>

8) Le parti sociali hanno stabilito, quindi, che il conferimento avviene previo avviso di selezione a cui possono partecipare tutti coloro che hanno i requisiti e, poi, il conferimento è effettuato con atto motivato.

Il procedimento anche se indicato come "selezione", nella formulazione della norma pattizia, non porta alla formulazione di una graduatoria (di cui, d'altra parte non vi è cenno alcuno), considerata la necessità espressamente prevista di motivare l'atto di conferimento.

9) In sostanza, deve formularsi un bando in cui sono descritti i requisiti necessari per ricoprire l'incarico e quindi gli elementi ed i criteri di valutazione.

I documenti prodotti sono vagliati, poi, da un'apposita Commissione, che valuterà, rispetto a ciascun candidato, la rispondenza ai requisiti richiesti ed esprimerà un giudizio complessivo sul curriculum rispetto alle caratteristiche dell'incarico da conferire, rimettendo, poi, alla Direzione Aziendale la scelta del candidato ritenuto più idoneo.

10) Il CCNL, quindi, non prevede una graduatoria, ma solo un giudizio di idoneità cui segue l'atto di conferimento per iscritto da parte del Direttore Generale che deve riportare la motivazione della scelta operata.

11) In sostanza, per il conferimento di tali incarichi è previsto dal CCNL che debba essere predisposta una procedura selettiva sulla base di un bando interno su base curriculare volto a verificare lo sviluppo professionale al fine di valorizzare le competenze.

Segnatamente, il bando prevede

a) i requisiti culturali e professionali necessari per la partecipazione;

b) i criteri di valutazione, poi, il personale interessato deve allegare i curricula.

12) I criteri di valutazione servono ad evidenziare le caratteristiche culturali e professionali dei concorrenti sotto un profilo qualitativo della prestazione che possono offrire e vanno distinti dai requisiti di partecipazione richiesti al concorrente per accedere alla procedura.

Per i criteri di valutazione ai fini della individuazione del candidato cui conferire l'incarico si deve tener conto della valutazione dei titoli posseduti e documentati, nonché del curriculum dal quale dovrà risultare, in particolare, la competenza nella gestione/coordinamento di risorse e/o processi, le conoscenze tecnico-scientifiche idonee per la copertura dell'incarico di organizzazione nonché le specifiche esperienze acquisite nelle funzioni preesistenti svolte di coordinamento, pertinenti alle competenze caratterizzanti l'incarico da assegnare.

13) La Commissione, all'uopo nominata, quindi, valuta i curricula e redige un giudizio di idoneità con una valutazione sintetica. Il direttore generale conferisce gli incarichi con proprio atto motivato dal quale si evincono le ragioni della scelta.

14) Con delibera n 735 del 05 aprile 2019, la ASL di Frosinone ha adottato il "Regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi di funzione ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale", e, poi, con deliberazione n. 1550/2019, ha approvato l'



"AVVISO per il conferimento di incarichi di organizzazione per le sole funzioni di coordinamento per il personale delle professioni sanitarie"(scadenza domande 07 settembre 2019).

In detto provvedimento si premette che:

<< L'incarico di organizzazione è a termine, e la durata è di tre anni, ed è rinnovabile previa valutazione positiva, per una durata massima complessiva di 10 (dieci) anni, senza attivare la successiva procedura di selezione.
Vista la numerosità degli incarichi da conferire, possono essere indicate eventuali preferenze di incarico a cui aspirare per un numero max di tre>>

15) Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione si indicano (a pena di esclusione) i seguenti requisiti:

<<...

- a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di comando da altre Amministrazioni, presso la ASL di Frosinone;
- b) essere inquadrate nella categoria D, compreso il livello economico DS, per il profilo professionale di appartenenza;
- c) essere in possesso di esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza;
d) aver conseguito Master di 1° livello in management o per le funzioni di coordinamento nell'area di appartenenza,(Per il profilo di Infermiere è valido altresì il certificato di abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza infermieristica, rilasciato in base alla pregressa normativa); ... >>

16) Per quanto concerne le modalità di selezione, si precisa che la selezione avverrà con le seguenti modalità:

<<4....

1. Comparazione dei curricula da parte delle commissioni ad hoc istituite, secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale di affidamento e revoca degli incarichi di organizzazione;

2. Colloquio teorico-pratico, inerente le attività del profilo messo a bando.

La Commissione, per la selezione, ha a disposizione 100 (cento) punti così ripartiti:

✓ max. 60 (sessanta) punti prova teorico pratica, finalizzato a valutare le attitudini e capacità professionali specifiche del candidato in relazione alla posizione da ricoprire, fissando la valutazione di sufficienza a punti 36 (trentasei);

✓ max. 40 (quaranta) punti alla valutazione del curriculum, con riferimento al quale verranno considerati:

☐ titoli riconducibili alla carriera max. 20 punti

☐ titoli accademici e di studio max. 10 punti

☐ pubblicazioni e titoli scientifici max. 5 punti

☐ altri titoli attinenti la posizione da conferire max. 5 punti

n.b. Le pubblicazioni debbono essere presentate in fotocopia/file dal candidato nella loro versione edita a stampa. La Laurea Specialistica Magistrale rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell'affidamento degli incarichi di maggiore complessità.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui sopra si richiama l'art. 1 del D.P.R. 27marzo 2001, n. 220.

La commissione stilerà una graduatoria di merito per ogni PROFILO PROFESSIONALE.

Ai vincitori verrà data facoltà di scelta fra i vari incarichi in ordine di graduatoria fino a capienza dei posti disponibili messi a concorso.

Il candidato verrà inserito nella graduatoria di riferimento del suo profilo, con l'indicazione del punteggio conseguito.

È escluso dalla graduatoria il candidato che abbia conseguito un punteggio inferiore a punti 36 (trentasei) nel colloquio. La graduatoria ha durata triennale.

.....Omissis.....5.

Il colloquio verterà su argomenti inerenti gli ambiti connotativi del profilo di ruolo della posizione di coordinamento La prova è volta ad accertare il possesso delle capacità tecniche, attitudinali e professionali di ciascun candidato in relazione al profilo di ruolo da ricoprire. Il superamento della



prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 36/60.>>

17) Sta di fatto che, solo a distanza di ben tre anni, la ASL di Frosinone ha esaminato le domande inoltrate ad agosto del 2019 e, nominata la commissione valutatrice, ha proceduto alla valutazione dei candidati ed alla esclusione di quelli che sono stati dichiarati non idonei alla prova colloquio, redigendo così una graduatoria finale di merito (di cui alla deliberazione n 67 del 02.02.2022).

18) Orbene, la descrizione schematica, di cui sopra, evidenzia, innanzitutto, una palese violazione del CCNL e delle procedure ivi disciplinate in materia di conferimento degli incarichi di organizzazione/coordinamento che rende palese la illegittimità dell'intera procedura espletata e, quindi, l'esito della stessa. Vediamo specificatamente il perché.

19) Il bando aziendale prevede :

- a) una selezione comparativa;
- b) la nomina di una commissione giudicatrice;
- c) una valutazione dei titoli (con 40 punti), una prova colloquio (60 punti) con la previsione della necessità del raggiungimento del punteggio minimo (36/60), pena l'esclusione dalla procedura;
- d) la stesura di una graduatoria (numerica) di merito dove il candidato sceglie l'incarico.

20) Quindi, viene prefigurata ed attuata una procedura para-concorsuale che si definisce con una graduatoria (comparativa) di merito che si pone in contrasto con la previsione di un di una selezione finalizzata alla (sola) idoneità e con un provvedimento di nomina che non segue l'ordine della graduatoria ma deve recare la motivazione della scelta da parte del Direttore Generale ("...sono conferiti con provvedimento scritto e motivato che ne riporta i contenuti ivi inclusi, in particolare, la descrizione delle linee di attività").

21) Si tratta di due impostazioni ben distinte, quella CCNL e quella aziendale, inconciliabili perché alla base hanno una *ratio* diversa:

- a - in un caso, la nomina avviene sulla base di una graduatoria di merito di comparazione tra i vari candidati e, dunque, la scelta risulta vincolata;
- b - nell'altro (la previsione del CCNL), non v'è alcuna comparazione ma verifica di idoneità e la scelta del soggetto da nominare sulla base di tale elenco è lasciata al Direttore generale che è onerato di rendere appropriata motivazione circa la scelta effettuata tra soggetti tutti parimenti idonei.

22) Il contrasto è evidente ed insanabile atteso che la norma regolamentare aziendale (e quindi il bando) non può modificare sostanzialmente la previsione (e la ratio) della fonte primaria (CCNL) che riassume la VOLONTA' delle parti sociali né la disciplina contrattuale riporta alcuna clausola che lascia libera l'amministrazione di disciplinare diversamente la materia dettando piuttosto in maniera precisa ogni fase della procedura che conduce alle nomine. D'altra parte, secondo il criterio di gerarchia, la contrattazione collettiva vede al vertice di una piramide ideale il contratto nazionale e, in posizione subordinata, i contratti collettivi decentrati. In particolare, l'ontologica prevalenza del CCNL sui contratti decentrati deriverebbe dalla maggiore rilevanza e ampiezza, rispettivamente, degli interessi in gioco a livello nazionale e della collettività di lavoratori, oppure dalla funzione di tutela minima da esso svolta. Si giunge a pari conclusione ove si

9

Firmato Da GIUSEPPE TOMASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 51874d9d23a2a8a1



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

consideri che in relazione al contratto collettivo si rivela corretta l'adozione di un criterio interpretativo che sia aderente all'esigenza di uniformità di trattamento dei lavoratori la quale trova fondamento appropriato, ma in via generale nella stessa logica funzionale di tale atto normativo che, per sua propria natura e conformemente alla ragione storica che lo qualifica, è diretto a realizzare, per l'appunto, una tale uniformità.

23) Tanto basterebbe per la declaratoria di illegittimità sia della deliberazione n. 745/2019 (Bando) che della deliberazione n. 1550/2019 che reca il Regolamento di conferimento di detti incarichi e che ha previsto la disciplina riportata pedissequamente nel bando di selezione e conseguenzialmente, la illegittimità della deliberazione aziendale n.67/2022 di approvazione della graduatoria finale di merito per contrasto e contrarietà alla disciplina recata dal CCNL nella subiecta materia.

24) Giova precisare che non potrebbe sostenersi che la previsione regolamentare (e quindi la previsione dell'Avviso, con la valutazione comparativa, la graduatoria di merito e possibilità di scelta in capo al candidato dell'incarico) sia migliorativa (id est: *in melius*) rispetto alla disciplina procedimentalizzata prevista dal CCNL atteso che la regolamentazione contrattuale configura e qualifica l'atto di conferimento dell'incarico quale provvedimento di natura discrezionale (con obbligo di motivazione da parte del DG che giustifichi la scelta effettuata);

25) La illegittimità dell'intera procedura permarrebbe, sotto altro profilo anche laddove si dovesse ritenere non sussistente tale violazione7contrasto con la disciplina contrattuale venendo in rilievo, al riguardo, la illegittimità della previsione della prova colloquio con quel determinato punteggio, nonché la illegittimità della prova colloquio come sostenuta dai ricorrenti:

a) è stata prevista una prova colloquio alla quale si attribuisce (al di là del punteggio esorbitante - 60 punti - rispetto a quello dei titoli - 40 punti), una valenza idoneativa con possibilità di esclusione del candidato dall'intera procedura selettiva se non si raggiunge il minimo del punteggio (36/60), come di fatto avvenuto per parte ricorrente.

b) Soprattutto, poi, per tale prova è stata prefissata una durata di tre minuti (cronometrati ed inclusivi della verbalizzazione della domanda scelta) ed è consistita nella formulazione di una sola domanda estratta a sorte dal candidato e, quindi, senza alcun riferimento all'incarico da ricoprire e/o da assegnare e senza alcun riferimento all'esperienza specifica maturata.

26) Sta di fatto che tale singola domanda nel colloquio ha consentito di esprimere un giudizio valutativo (negativo) sulla preparazione del candidato (preponderante ed incidente negativamente sull'anzianità maturata, sull'esperienza e competenza attestata e documentata da titoli professionali e spesso anche con esercizio per un decennio ed oltre di quelle stesse mansioni/funzioni di coordinamento oggetto del avviso/conferimento), giungendo, addirittura, ad un giudizio di 'NON IDONEO'.

27) Al momento dell'espletamento del colloquio, peraltro, la commissione non era in possesso neppure del curriculum del candidato anche per poter verificare l'esperienza maturata ed orientare possibili domande (ipotesi questa comunque esclusa per aver a monte prescritto di consentire la scelta 'a sorte' della domanda da parte dell'interessato).

28) La convenuta A.S.L. ha previsto che la Commissione esaminatrice potesse assegnare a ciascun candidato fino ad un massimo di 100 punti, così ripartiti: - 60 punti per la prova colloquio (*"La prova è volta ad accertare il possesso delle capacità tecniche, attitudinali e*



professionali di ciascun candidato in relazione al profilo di ruolo da ricoprire. Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 36/60") e, poi a) max. 20 punti per titoli riconducibili alla carriera, b) max. 10 punti per titoli accademici e di studio, c) max. 5 punti pubblicazioni e titoli scientifici, d) max. 5 punti per altri titoli attinenti la posizione da conferire

29) Già la previsione del bando che attribuisce fino a 60 punti per la prova colloquio – su un massimo di 100 punti - rispetto al punteggio di 40 punti attribuibile, in totale, per tutte le altre voci riguardanti la valutazione dei titoli e della carriera, pone dubbi in ordine al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art.97 Cost., perché non appare ragionevole che il punteggio massimo attribuibile per il colloquio (60 punti, come già evidenziato), sia soverchiante rispetto tutti gli altri, oggettivi, criteri di valutazione e, in particolare, superi del triplo quello massimo attribuibile alla voce "titoli di carriera", che è il criterio in base al quale si può attribuire il punteggio più alto (20 punti), dopo quello assegnabile per il colloquio.

In altri termini, sarebbe stato di gran lunga più ragionevole l'adozione di criteri di scelta che attribuissero punteggi identici, da un minimo ad un massimo, per ciascuna delle voci o l'attribuzione alla voce "colloquio" di un punteggio minimo pari alla media dei punteggi minimi previsti per le altre criteri e di un punteggio massimo pari alla media dei punteggi massimi previsti per gli altri criteri.

30) A ciò si aggiunga che il bando attribuisce al colloquio una illegittima funzione di accertamento idoneativo del candidato che può portare anche alla esclusione del concorrente, giacché è previsto che si debba raggiungere un punteggio minimo pari a 36/60, pena, appunto, l'esclusione dalla procedura.

31) La previsione è oggettivamente in contrasto con le delineate caratteristiche della impugnata procedura, che non è una procedura concorsuale di assunzione.

Come già evidenziato, i dipendenti esaminati sono già dipendenti, cui viene attribuito un incarico di coordinamento per il quale è prescritto appositamente il possesso di determinati requisiti : una *esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza di categ. D/DS e di aver conseguito un Master di 1° livello in management o per le funzioni di coordinamento...*

32) Senza considerare che - al fine della considerazione delle specifiche competenze professionali dei candidati - appare in astratto più utile il riferimento agli attestati professionali, alla carriera professionale, ai titoli scientifici, rispetto agli esiti del mero colloquio, oltre tutto limitato ad una sola domanda

La Commissione esaminatrice ha disciplinato analiticamente i criteri di valutazione dei titoli, ma nulla ha chiarito su quelli da usare per la valutazione del colloquio, limitandosi a precisare l'entità del punteggio massimo (60) e minimo (36). Inoltre, ad ogni candidato è stata rivolta una sola domanda limitandone la durata a tre minuti (scanditi da un orologio), modalità che appare del tutto insufficiente per valutare il possesso delle capacità tecniche, attitudinali e professionali per l'incarico di coordinamento e con domande scelte casualmente e quindi senza alcuna più efficace collocazione dei candidati negli incarichi di coordinamento che la procedura è volta a coprire.

33) Si tratta di un colloquio 'dequalificato' e 'snaturato' rispetto a qualsivoglia funzione gli si sia voluto attribuire, risultando del tutto insufficiente anche a valutare i requisiti e la competenza professionale del candidato (in violazione, quindi, dei principi di ragionevolezza, correttezza e buona fede); tanto più poi che tale domanda prevale

11

Firmato Da: GIUSEPPE TOMASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 51974cd123a2a8a1



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

addirittura sull'intera valutazione dei titoli di carriera; anche sotto questo profilo è palese la illogicità dell'attribuzione di un punteggio di 60 punti tale da incidere sul giudizio valutativo complessivo.

34) Infatti, nel mentre il punteggio del colloquio è pienamente raggiungibile (60 punti) parimenti lo stesso non può avvenire per i Titoli che seppure riportano un punteggio disponibile di 40, in realtà si raggiunge al massimo il punteggio di 25/32 punti!! (se si pone attenzione alla graduatoria finale con indicazione anche della valutazione dei titoli/curricula, trattandosi di un campione significativo -136 candidati - può accertarsi che solo la prima candidata ha ottenuto un punteggio di 32 punti, nel mentre tutti gli altri hanno raggiunto un massimo di 20/26 punti).

35) In definitiva, fermo restando, A MONTE, la illegittimità dell'intera procedura per contrarietà alla previsione del CCNL, in ogni caso e comunque, le richiamate previsioni del bando dell'impugnata procedura e la condotta della Commissione esaminatrice nell'espletamento del colloquio, si pongono in contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento che, in attuazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. che devono trovare applicazione quale che sia la tipologia di procedura comparativa, posto che non sono idonee a salvaguardare la par condicio dei candidati e non danno luogo a procedure obiettive di selezione dei soggetti più idonei, ma comportano scelte non trasparenti, sostanzialmente insindacabili e, come tali, esposte al rischio di arbitri.

Schematicamente le questioni sottoposte al sindacato giurisdizionale di cui all'odierno giudizio possono così riassumersi.

36) Gli attori si dolgono del fatto che la procedura attivata si ponga in contrasto con la disciplina del CCNL in materia di conferimento degli incarichi di coordinamento. La procedura aziendale ha previsto, infatti, la valutazione comparata dei dipendenti/candidati da parte di una commissione che provvede anche ad una prova colloquio al cui esito viene stilata una graduatoria finale di merito; la disciplina del CCNL, invece, prefigura comunque la valutazione sulla base di criteri prestabiliti, ma, in luogo della graduatoria di merito, prevede un provvedimento motivato del Direttore Generale.

Risulta evidente che l'obbligo motivazionale del provvedimento di nomina contrasta con la previsione di una graduatoria che comporta, invece, la scelta automatica del dipendente secondo l'ordine di collocazione nella stessa graduatoria, senza, quindi, alcuna necessità del provvedimento motivato.

In sostanza, il CCNL prevede un esame dei requisiti di ammissione partecipazione e, poi, una valutazione da parte di una Commissione che redige un elenco dei soggetti valutati e tra i quali il direttore generale può effettuare la scelta ai fini del conferimento dell'incarico con un decreto MOTIVATO.

Si tratta, all'evidenza, di due impostazioni e regolamentazioni (quella aziendale e quella prefigurata dal CCNL) ben distinte e del tutto inconciliabili perché alla base hanno una ratio diversa: in un caso, la nomina avviene sulla base di una graduatoria e, dunque, risulta vincolata, nell'altro (quella del CCNL), la scelta è lasciata al Direttore generale che è onerato di rendere appropriata motivazione circa la scelta effettuata e lo stesso CCNL stabilisce all'art.14, comma 3:



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

3. Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto previsto nel presente CCNL.

I ricorrenti, poi, censurano la previsione della prova colloquio cui si è attribuita una valenza idoneativa, nel senso che il mancato raggiungimento di un punteggio minimo comporta l'esclusione dalla procedura stessa.

Si censura, altresì, il fatto che la prova colloquio si è sostanziata in una (singola) domanda peraltro scelta per sorteggio dal medesimo candidato da una apposita urna, risultando, così, del tutto svincolata sia alla verifica dell'esperienza maturata e dai titoli posseduti dal candidato/dipendente sia senza alcuna attinenza al percorso formativo e competenza maturata dal candidato (come risultante dal curriculum) e, quindi, senza alcuna attinenza con l'assegnazione di uno specifico incarico.

Quanto sopra in contrasto con la previsione contrattuale che nell'istituire tali incarichi di coordinamento stabilisce che gli stessi siano tesi a premiare "l'esperienza e le professionalità acquisite" (art. 16, comma 4, CCNL 2018).

Tale contrasto, tra condotta aziendale e previsione contrattuale, si evidenzia ancor di più se si considera che per determinazione aziendale l'incarico viene prescelto dal medesimo dipendente su quelli disponibili sulla base dell'utile posizione ricoperta in graduatoria, ovvero consentendo, addirittura, ai soggetti cui sia stato conferito l'incarico di procedere ad uno scambio consensuale di incarico.

I ricorrenti censurano, pertanto, la modalità espletata della prova colloquio del tutto insufficiente per valutare il candidato ai fini dell'attribuzione dell'incarico sia soprattutto laddove prevede la non idoneità per il mancato raggiungimento del minimo (36/60) sia perché è stato assegnato un punteggio (60 punti) di gran lunga superiore alla valutazione dei titoli (40 punti) e sproporzionato anche in considerazione del fatto che non si tratta di una procedura concorsuale tesa all'accertamento della idoneità all'assunzione.

La prova colloquio come precisato testualmente nell'avviso è più semplicemente <<finalizzata a valutare le attitudini e capacità professionali specifiche del candidato in relazione alla posizione da ricoprire>>, nel mentre il colloquio, così come è stato disciplinato ed espletato, non può assumere alcuna valenza e non viene a svolgere, di fatto, alcuna funzione di valutazione delle capacità professionali specifiche neppure favorendo le attitudini che emergono dal percorso formativo:

- non quella di accertamento delle capacità professionali e preparazione del candidato perché trattasi di una singola domanda con un lasso di tempo assegnato assai esiguo (3 minuti, scanditi da una clessidra! includenti anche le generalità, la scelta e la verbalizzazione della domanda prescelta);

- non quella di accertare l'attinenza dell'esperienza professionale e percorso formativo acquisito con l'incarico da ricoprire sia in ragione del fatto che la (unica) domanda viene prescelta per 'sorteggio' dallo stesso candidato da un'urna, sia perché la commissione al momento del colloquio non era neppure in possesso del curriculum del candidato e quindi non a conoscenza delle attitudini secondo il percorso formativo seguito, sia, infine, perché l'azienda ha previsto anche la possibilità che, una volta conferiti gli incarichi, a fronte di istanze congiunte, può avvenire uno scambio di incarico tra due dipendenti.

A tale modalità di espletamento del colloquio è stata assegnata una illegittima funzione di accertamento idoneativo del candidato che può portare anche alla esclusione del



concorrente, come nel caso dei ricorrenti, giacché è previsto che si debba raggiungere un punteggio minimo pari a 36/60, pena, appunto, l'esclusione dalla procedura.

La previsione è oggettivamente in contrasto con le delineate caratteristiche della procedura di conferimento degli incarichi di coordinamento che il CCNL non prefigura quale una procedura concorsuale di assunzione (con possibilità di declaratoria di non idoneità), ma di valorizzazione delle esperienze maturate e degli specifici percorsi formativi.

I ricorrenti deducono (e contestano) che già la previsione del bando che attribuisce fino a 60 punti per la prova colloquio – su un massimo di 100 punti - rispetto il punteggio di 40 punti attribuibile, in totale, per tutte le altre voci riguardanti la valutazione dei titoli e della carriera, pone dubbi in ordine al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall'art.97 Cost., perché non appare ragionevole che il punteggio massimo attribuibile per il colloquio (60 punti), sia soverchiante rispetto tutti gli altri criteri oggettivi di valutazione e, in particolare, superiori del triplo quello massimo attribuibile alla voce "titoli di carriera", che è il criterio in base al quale si può attribuire il punteggio più alto (20 punti), dopo quello assegnabile per il colloquio.

Senza considerare che - al fine della considerazione delle specifiche competenze professionali dei candidati - risulterebbe più utile il riferimento agli attestati professionali, alla carriera professionale, ai titoli scientifici, al percorso formativo rispetto agli esiti del mero colloquio, oltre tutto, come detto, limitato ad una sola domanda.

Il requisito per il conferimento dell'incarico di coordinamento è il possesso del master di cui all'art. 6,c.3 e 4, della legge 43/2006 e l'inquadramento nella categ D.

La procedura è stata trattata, invece, come se si vertesse su una procedura concorsuale di assunzione (DPR. N. 487/1994, art. 12)

Il giudizio di inidoneità risulta viziato da illogicità, vizio che sostanzialmente non può essere confuso con l'inadeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica.

La prova colloquio come precisato testualmente nell'avviso è :

<<finalizzato a valutare le attitudini e capacità professionali specifiche del candidato in relazione alla posizione da ricoprire, fissando la valutazione di sufficienza a punti 36 (trentasei); >>

37) Nel verbale n. 01 del 04.11.2021 la Commissione ha stabilito i criteri valutazione del colloquio stabilendo che si sarebbe tenuto conto della conoscenza degli argomenti, dell'utilizzo di un linguaggio appropriato e chiarezza espositiva e una capacità di sintesi e collegamento. I ricorrenti, nel 2019 hanno entrambi inoltrato domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento degli 86 incarichi di coordinamento.

Sennonché, dopo la valutazione dei curricula sono stati dichiarati <NON IDONEI> alla procedura e, quindi, esclusi per non aver ottenuto alla prova colloquio il punteggio minimo di 36/60. Va precisato che, per entrambi i ricorrenti, la prova colloquio ha avuto una durata inferiore ai tre minuti, tempo questo che veniva conteggiato dalla commissione con una clessidra nel quale risulta ricompreso anche il tempo necessario alla verbalizzazione delle generalità e della domanda prescelta per sorteggio del candidato stesso.

38) Come risulta dal verbale del 21 dicembre 2021, per quanto concerne il Rotondo deve evidenziarsi che lo stesso ha scelto per sorteggio la seguente domanda :

<<il candidato definisca l'istituto della pronta disponibilità e le modalità di programmazione come previsto dalle norme contrattuali vigenti.>>



Deve considerarsi, al riguardo, che, come riportato nella domanda di partecipazione, il Rotondo è vice segretario del sindacato provinciale Fials da oltre un ventennio occupandosi delle problematiche quotidiane del personale.

Sta di fatto che a tale domanda pur effettuando una risposta la stessa è stata ritenuta insufficiente, tant'è che il giudizio della commissione ha avuto il seguente testuale tenore (come riportato nel verbale):

"Con riferimento al quesito posto, si rileva insufficiente conoscenza dell'argomento, insufficiente appropriatezza di linguaggio/chiarezza espositiva e insufficiente capacità di sintesi/collegamento"

Orbene, a fronte di un dipendente con ampia anzianità di servizio che esercita tra l'altro funzioni sindacali da circa un ventennio è assai irragionevole ed illogico che non sia in grado di rispondere ad una domanda che attiene all'applicazione di un istituto contrattuale assai noto qual è la pronta disponibilità peraltro utilizzato anche personalmente nell'ambito della professione infermieristica. Fermo restando che, poi, tutto sarebbe durato poco più di un minuto (detratto il tempo di verbalizzazione per le generalità e la domanda sui tre minuti concessi).

40) Per quanto riguarda la ricorrente Pittiglio, deve osservarsi che il giudizio di NON idoneità alle funzioni di caposala è giunto a seguito della domanda :

<<il candidato descriva quali indicazioni operative il coordinatore predispone quando indice una riunione>>

Sta di fatto che a tale domanda pur effettuando una risposta la stessa è stata ritenuta insufficiente, tant'è che il giudizio della commissione ha avuto il seguente testuale tenore (come riportato nel verbale,):

"Con riferimento al quesito posto, si rileva insufficiente conoscenza dell'argomento, insufficiente appropriatezza di linguaggio/chiarezza espositiva e insufficiente capacità di sintesi/collegamento"

Si tratta di un giudizio IDENTICO A QUELLO DEL RICORRENTE ROTONDO E DEGLI ALTRI CANDIDATI NON IDONEI.

Va sottolineato, come si evince dalla domanda e dal curriculum che la Pittiglio ha svolto funzioni di coordinamento (caposala ff) per oltre un ventennio risultando ogni volta confermata seppure in via di fatto dai vari Primari che si sono alternati al Reparto di Oculistica presso il quale ha sempre prestato servizio. E' assai poco comprensibile, credibile e comunque illogico e contrastante con giudizi favorevoli espressi dai Primari nell'arco del trentennio e quindi con la indiscussa esperienza 'sul campo', come coordinatrice, si possa essere giunti ad un giudizio di non idoneità riportando, a tale scopo una formula di stile richiamata nel verbale ed invero, identica per tutti coloro che hanno ricevuto un giudizio di inidoneità (come si evince dai verbali allegati).





REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE
PRONTO SOCCORSO "S. SCOLASTICA" - CASSINO
U.O. S. O. OCULISTICA
DIRETTORE DOTT. LUIGI PINCHERA



Prot. N°72796/19

IL DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE

Visti gli atti di codesta U.O.
Vista la richiesta dell'interessata

attesta quanto segue

che la Sig.ra Patrizia Pittiglio, nata a Cassino il 15/11/1960 e residente a Pontecorvo,
come infermiera e coordinatrice dell'attività di reparto, ha prestato LODEVOLE SERVIZIO
dal 2013 a tutt'oggi.

Cassino, 01/08/2019

Il Dirigente Responsabile
AZIENDA U.S.L. FROSINONE
P.O. S. SCOLASTICA CASSINO
OCULISTICA
Dott. PINCHERA LUIGI
1121000103410675

ASL FROSINONE
Via A. Febi 100
03100 Frosinone

Tel. 0773.8821
www.asl.fr.it
p.iva 01226690609

UNITA' OPERATIVA DI RIFUGIAMENTO
U.O. S. SCOLASTICA
P. O. S. SCOLASTICA - via E. Pasquale 100 - 03043 CASSINO (FR)
DIRETTORE DOTT. LUIGI PINCHERA
Telefono: 0776/3919818



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003286 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb



REGIONE LAZIO
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE FROSINONE

Via A. Fabi, s.n.c. - 03100 FROSINONE - Tel. 0775 8821

C.P. e Partita IVA: 018866909609



SCHEDA CERTIFICAZIONE ART. 10 CCNL COMPARTO SANITA' 2° BIENNIO
2000/2001.

Prot. n. _____ del _____

Il sottoscritto Dott. SILVIO SAVASTANO
Direttore del Polo ospedaliero/Distretto di DIRETTORE DELLA U.O. DI OCULISTICA
POLO "D".

Dichiara sotto la propria responsabilità

Che il/la dipendente PATIZIA PITTICOLA - addetto/a alla U.O. di
OCULISTICA Presidio ospedaliero/Distretto di
CASSINU profilo professionale INFERMIERA PROFESSIONALE
categoria C alla data del 31.08.2001

- a) svolgeva reali funzioni di coordinamento, secondo quanto previsto dall'art. 10 del CCNL 2°
biennio economico 2000/2001;
b) svolge le medesime funzioni di coordinamento a tutt'oggi.

All'uopo certifica:

- che il dipendente in parola possedeva un'esperienza professionale complessiva in
cat. "C" di anni 5 (cinque), ovvero di anni 4 (quattro) per il personale in possesso del
certificato di abilitazione a funzioni direttive alla stessa data;
- che con deliberazione - ordine di servizio - n. 13250 del 2.10.2001, a firma del
D. SAVASTANO, al medesimo sono state affidate le funzioni di
coordinamento della U.O. di OCULISTICA (allegare
deliberazione o nota di affidamento funzioni o documentazione comprovante le
funzioni svolte), ITA CHE LE SUDDETTE FUNZIONI ERANO REALMENTE IN ATTE NEL 1999;
- che il coordinamento in oggetto, nella U.O. di che trattasi è assegnato ad una sola
persona;
- che il dipendente svolge l'effettiva funzione di coordinamento nella U.O. di
con le seguenti mansioni (breve relazione):
COORDINAMENTO CON I MEDICI DELLA DIVISIONE PER LA GESTIONE
DELLE LISTE D'ATTESA
COORDINAMENTO CON LA DATTILA PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
FRAMMENTI DI REDAZIONE DI PRELIMIARI - CHIRURGICI
COORDINAMENTO DELLE PRATICHE MEDICHE E PATOLOGICHE

Addì 29/2/08

Il DIRETTORE U.O.S.C.
AZIENDA U.S.L. FROSINONE
SILVIO SAVASTANO
1121000103110776

Prot./cc N. 51
Del 29/2/08

Deve rammentarsi, in proposito, che l'esercizio dell'ampia discrezionalità tecnica di cui le
commissioni esaminatrici dispongono nello stabilire l'idoneità tecnica e culturale dei candidati,
è stato ritenuto sindacabile soltanto sotto il profilo dell'eccesso di potere (C.d.S., Sez. IV, 8

17

Firmato Da GIUSEPPE TOMASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: S1974d373a2aba1



ausl fr - Cod.Reg. RGP 2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

settembre 1997 n. 955) per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (C.d.S., Sez. IV, 24 marzo 1997 n. 298). Nel nostro caso, trattandosi di esercizio di poteri datoriali di diritto comune per violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Sulla base di queste premesse gli attori chiedono, in via principale, la dichiarazione di nullità e/o illegittimità della deliberazione n. 1550 del 30 luglio 2019, con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone (d'ora in poi, per brevità, A.S.L.) ha indetto l'avviso interno per il conferimento degli incarichi di organizzazione/coordinamento nonché del Regolamento aziendale per l'affidamento e la revoca degli incarichi di funzione ruolo sanitario, tecnico, amministrativo e professionale nella parte in cui disciplinano la procedura intesa al conferimento degli incarichi de quibus per contrarietà alla procedura prescritta dall'art 19 del CCNL 25 maggio 2018, comparto sanità e, conseguenzialmente, la declaratoria di nullità e/o l'annullamento della prova colloquio sostenuta e quindi del verbale della Commissione esaminatrice nella quale si esprime il punteggio alla prova colloquio di non idoneità, ed infine della deliberazione n. 67/2022 con la quale si provvede alla esclusione dei ricorrenti in quanto NON IDONEI alla prova colloquio.

Accertare e dichiarare l'annullamento della procedura de qua, con ordine alla A.S.L. di procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso, senza la previsione di un punteggio valutativo pari a 60 punti o comunque superiore al punteggio previsto per i titoli.

Il sottoscritto avvocato, nella qualità spiegata, Chiede che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previo ogni adempimento di rito, Voglia

CONCLUSIONI

A) Accertare e dichiarare la illegittimità della procedura selettiva indetta dalla Azienda sanitaria locale di Frosinone con deliberazione n. 1550 del 30 luglio 2019 recante l'avviso di selezione per il conferimento degli incarichi di organizzazione/funzione del personale del comparto, per contrarietà alla previsione contrattuale di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del CCNL 18 maggio 2018, comparto sanità; anche, ove necessario, previa declaratoria di illegittimità della deliberazione ASL FR n. 735/2019 recante il Regolamento per il conferimento degli incarichi di organizzazione e funzionali nella parte in cui prevede una disciplina che si pone in contrasto con la disciplina prefigurata dal CCNL cit.

B) Accertare e dichiarare, in ogni caso e comunque, sotto altro profilo, la illegittimità della deliberazione della ASL di Frosinone n. 1550/2019 nella parte in cui prevede una prova colloquio con funzione idoneativa e con la previsione di un punteggio minimo di 60/100, pena l'esclusione dalla selezione, per le ragioni meglio dedotte in narrativa del ricorso; nonché del verbale della commissione giudicatrice n. 01 del 04.11.2021 che prevede i criteri di espletamento delle prove ivi incluso la prova colloquio;

Accertare e dichiarare, conseguenzialmente - per effetto delle due domande A e B precedenti - la illegittimità dell'elenco dei 136 dipendenti/candidati pubblicato dalla Asl di Frosinone ed infine approvato con delibera ASL n. 67 del 02 febbraio 2022 quale atto finale della procedura attivata con la citata deliberazione n. 1550/2019

- Per l'effetto delle suddette domande ordinare ex art 63, comma 2, dlgs n. 165/2001, alla ASL di Frosinone, in persona del l.r.p.t., di mantenere l'efficacia dell'elenco, escludendo il punteggio relativo alla prova colloquio e, quindi, operando una semplice disamina dei punteggi già riconosciuti, rimodulare l'elenco sulla base del solo punteggio dei titoli.

B) In via del tutto SUBORDINATA:

18

Firmato Da GIUSEPPE TOMASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 51974d373a2a8a1



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/07/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

a fronte della declaratoria di illegittimità di tutti i provvedimenti richiamati nelle precedenti domande Annularli, con ordine alla Asl di procedere ad un nuovo avviso di mobilità senza la previsione di una prova colloquio; per l'effetto, ordinare ex art 63, comma 2, dlgs n. 165/2001, alla ASL di Frosinone, in persona del l.r.p.t., l'indizione di una nuova procedura selettiva senza la previsione di una prova colloquio con funzione idoneativa

Con condanna alle spese processuali/compenso professionale oltre Iva Cpa e spese generali al 15% da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
Con ogni più ampia riserva, sin d'ora, di una azione risarcitoria da parte dei ricorrenti.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede: di ammettere interrogatorio formale del Legale Rappresentante p.t. dell'azienda sanitaria locale di Frosinone e, all'esito, di disporre prova testimoniale/sommari informativi sulle circostanze della parte narrativa che precede dai capi da 1-09 che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, espunti di ogni valutazione, commento e giudizio e preceduti da "vero che".
Si indicano a testi/sommari informativi: dott.ssa Paola Sabatini, Dott. Vincenzo Brusca; dott.ssa Daniela Avallone; dott Luigi Pinchera

Si producono i documenti richiamati in ricorso e qui di seguito riportati:

- 1) Deliberazione ASL FR n 735/2019 (regolamento conferimento incarichi funzionali)
- 2) Deliberazione ASL FR n 1550/2019 (indizione avviso interno conferimento incarichi)
- 3) Deliberazione ASL FR n 67/2022 (approvazione graduatoria finale)
- 4/9) Verbali Commissione giudicatrice da n.01 a n.07 (il n 07 del 21 dicembre 2021 reca la verbalizzazione della prova colloquio dei ricorrenti)
- 10/12) Domanda di partecipazione unitamente al curriculum dei ricorrenti

La presente controversia ha un valore indeterminato ai fini del contributo unificato.

Avv. Giuseppe Tomasso

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto nell'ambito della procedura di conferimento degli incarichi di funzione di collaboratore professionale sanitario – infermiere – categ D bandito, dalla Azienda sanitaria locale di Frosinone, in esecuzione della deliberazione **delibera n. 1550 del 30 luglio 2019**, la illegittima previsione di una prova colloquio con funzione idoneativa, la illegittimità della prova colloquio espletata ed il giudizio finale di non idoneità (contenuto nel verale della commissione n 07 del 21.12.2022) a detta prova con esclusione quindi dalla procedura selettiva e dalla graduatoria finale (di cui alla deliberazione n 67 del 02.02.2022).

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti gli infermieri (in numero ben superiore ai cento e di difficile ed identificazione), inseriti nell'elenco di 136 nominativi riportati nella delibera ASL FR n. 67 del 02 febbraio 2022

RILEVATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- la previsione dell'art. 151 c.p.c. consente di 'disapplicare' il comma 3 dell'art. 150 c.p.c., nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale perché l'evoluzione, normativa e tecnologica, ha permesso di individuare nuovi strumenti idonei

19

Firmato Da: GIUSEPPE TOMASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 51974d3723a2a8a1



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3286
sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd8e980b9a69a2e47d7ce41314



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

a consentire la medesima conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione sulla G.U. con l'indubbio vantaggio – quanto a tale modalità di pubblicazione- di ovviare sia all'eccessivo ed ingiustificato onere finanziario conseguente alla pubblicazione con modalità cartacea, atteso che, in ogni caso, appare comunque non più idonea al raggiungimento dello scopo, non potendo *“ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”* (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 106 del 19.02.1990 richiamata da TAR Napoli, Sez. V, sent. n. 6249 del 21.06.2007-22.06.2007).

Di contro, il sito istituzionale della Asl di Frosinone risulta costantemente seguito poiché costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale anche per le procedure di mobilità (ad es. comunicazioni varie, indicazione dei dipendenti 'ammessi e non', pubblicazione graduatoria titoli e graduatoria finale), per cui la pubblicazione su detto sito ben può essere estesa anche alle impugnative eventualmente proposte, come nel caso che ci occupa, (modalità questa richiesta e, parimenti, autorizzata, peraltro, dalle stesse difese dei controinteressati e della ASL).

Il TAR del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte. Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinchè la S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i controinteressati evocati in giudizio, ovverosia degli infermieri, inseriti nell'elenco di 136 nominativi e riportati nella **delibera ASL di Frosinone n. 67/2022**, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Azienda sanitaria locale di Frosinone www.asl.fr.it (ove è stato pubblicato il bando e le relative deliberazioni nonché l'elenco/graduatoria finale) dei seguenti dati:

- 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- 2) nome dei ricorrenti con indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza e relativa documentazione allegata, come da indice del relativo fascicolo
- 4) provvedimento del Tribunale di autorizzazione alla notifica tramite pubblici proclami e modalità attuative
- 5) quanto all' amministrazione convenuta, mediante notifica di copia al legale rapp.te dell'ASL FR.

Con ordine alla ASL di Frosinone di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e sopra testé richiamata e conseguenziale obbligo di rilascio alla parte ricorrente di apposito attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito aziendale, del ricorso e della citata documentazione.

Avv. Giuseppe Tomasso

20

Firmato Da: GIUSEPPE TOMASSO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5197403232a28a1



asl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/07/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 1fbb6c2758421feda136bad35d4c6f3fd3d5e4fd86980b9a69a2e47d7ce41314



asl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

Conferisco mandato all'avv. Giuseppe Tomasso perché mi rappresenti, assista e difenda nel presente giudizio ed in qualsiasi suo ulteriore grado o fase, anche di appello, precetto, esecuzione (individuale o concorsuale), ottemperanza, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, opposizione di terzo, ecc. Conferisco pertanto a detto avvocato tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato alle liti ex art. 84 del cpc, ivi compresi quelli di deferire giuramento decisorio, proporre motivi aggiunti, comparire in udienza, transigere e conciliare, sia giudizialmente che stragiudizialmente, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, intervenire in ogni giudizio sia cognitivo sia esecutivo, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, proporre impugnazioni, interrompere prescrizioni e impedire decadenze, incassare somme e rilasciare quietanze, nonché sostituire altri a sé, domiciliarsi, nominare e delegare - presso qualsiasi altro Foro - altri avvocati e procuratori ai quali sono fin d'ora concesse le identiche facoltà.


Autorizza, ai sensi del dlgs 196/2003 e s.m.e., a trattare e comunicare a terzi i dati personali per le esigenze di cui al presente giudizio oltre a quelle di carattere professionale in generale. Eleggo domicilio presso lo stesso in Cassino via Virgilio n.81/A.

Firma



V° vera è la firma

Avv. Giuseppe Tomasso



PRIMA DEL GIUDIZIO EMISSIONE DEL VERBALE DI GIUDIZIO CERTIFICATE CA G1 Sertifikat: 519740323028a1



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928

sha-256: cf30e945fd5646a40d99977464ec0a31437ae2aa4e35f5d54812818f28dfb0a



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286

sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

Conferisco mandato all'avv. Giuseppe Tomasso perché mi rappresenti, assista e difenda nel presente giudizio ed in qualsiasi suo ulteriore grado o fase, anche di appello, precetto, esecuzione (individuale o concorsuale), ottemperanza, opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, opposizione di terzo, ecc. Conferisco pertanto a detto avvocato tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato alle liti ex art. 84 del cpc, ivi compresi quelli di deferire giuramento decisorio, proporre motivi aggiunti, comparire in udienza, transigere e conciliare, sia giudizialmente che stragiudizialmente, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, intervenire in ogni giudizio sia cognitivo sia esecutivo, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, proporre impugnazioni, interrompere prescrizioni e impedire decadenze, incassare somme e rilasciare quietanze, nonché sostituire altri a sé, domiciliarsi, nominare e delegare - presso qualsiasi altro Foro - altri avvocati e procuratori ai quali sono fin d'ora concesse le identiche facoltà.

Autorizza, ai sensi del dlgs 196/2003 e s.m.e., a trattare e comunicare a terzi i dati personali per le esigenze di cui al presente giudizio oltre a quelle di carattere professionale in generale. Eleggo domicilio presso lo stesso in Cassino via Virgilio n.81/A.

Firma

Giuseppe Tomasso

V° vera e propria firma

Avv. Giuseppe Tomasso

Firma Di GIUSEPPE TOMASSO EMESSO DA ADOBE PDF CERTIFICATES DA GT SIGNATURE 51974d923a2aa1



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: cf30e945fdf5646a40d99977464ec0a31437ae2aa4e35f5d54812818f28dfb0a



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

Fissazione udienza discussione n. cronol. 9492/2022 del 02/11/2022
RG n. 2051/2022

N.R.G. 2051/2022



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice designato Raffaele Iannucci

letto il ricorso introduttivo;
visti gli artt. 415 comma 2 e 416 commi 1 e 2 c.p.c.;
vista l'istanza di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
ritenuto che, in ragione della pluralità dei soggetti controinteressati e della impossibilità o notevole difficoltà di identificarli tutti, non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;
ritenuto che la celerità propria del rito del lavoro giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che pertanto sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

FISSA

per la discussione l'udienza del **27/03/2023**, ore **09:30**, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente o facendosi rappresentare secondo le modalità di cui all'art. 420, comma 2°, c.p.c.;

DISPONE

che la parte ricorrente notifichi il ricorso ed il presente decreto alla parte convenuta almeno trenta giorni prima dell'udienza;

AVVERTE

la parte convenuta che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale

Firmato Da: IANNUCCI RAFFAELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c69ab7d316d09c740b37a93d1d4e2



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 496f0f7482a79bce8f103958b18be9418d8761b9d8268bdf6dd30dbfa9cb2b6f



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

Fissazione udienza discussione n. cronol. 9492/2022 del 02/11/2022
RG n. 2051/2022

devono essere proposte tutte le sue difese ivi comprese, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, le eventuali domande riconvenzionali, l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti da depositarsi contestualmente;

AUTORIZZA

la notifica del ricorso e del pedissequo decreto nei confronti dei controinteressati (tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di cui alla deliberazione ASL n. 67 del 2.2.2022 riportati in ricorso) a mezzo pubblicazione sul sito internet istituzionale della ASL di Frosinone, almeno trenta giorni prima del ricorso, con indicazione; 1) autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; 2) nome dei ricorrenti con indicazione dell'amministrazione intimata; 3) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza e relativa documentazione allegata, come da indice del relativo fascicolo; 4) provvedimento del Tribunale di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

Con ordine all'Amministrazione intimata di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e sopra richiamata e con conseguenziale obbligo di rilascio alla parte ricorrente di apposito attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della indicata documentazione.

Cassino, 28/10/2022

Il Giudice
Raffaele Iannucci

Firmato Da: IANNUCCI RAFFAELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6c69a0e7d31600e274037e93d1d4e2



ausl_fr - Cod.Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/07/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: 496f0f7482a79bce8f103958b18be9418d8761b9d8268bdf6dd30dbfa9cb2b6f



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb

Il sottoscritto avvocato Giuseppe Tomasso, cf. TMSGPP65A19C034Q, iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Cassino, in ragione del disposto della legge n. 53/1994 e ss.mm. nonché in virtù dell'autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino, giusta delibera 1452 del 19.12.2014 (cron.123)

HO NOTIFICATO

Per conto di:

ROTONDO SERGIO e PATRIZIA PITTIGLIO l'allegato ricorso ex art 414 cpc n. **2051/2022 RG Tribunale di Cassino, sez lavoro, con decreto del Giud. Dott.Raffaele Iannucci avverso la Azienda Sanitaria Locale di Frosinone**, di cui attesto la conformità all'originale estratto dal relativo fascicolo telematico ai sensi dell'art.22 del dlgs 82/2005, **al seguente destinatario:**

Azienda sanitaria locale di Frosinone, in persona del l.r.p.t. , con sede in Frosinone via Armando Fabi snc

presso l' indirizzo di posta elettronica certificata

protocollo@pec.aslfrsinoe.it

comunque verificato su REGINDE

Attesto che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta anche digitalmente, contiene i seguenti allegati anch'essi sottoscritti digitalmente:

- ricorso ex art 414 cpc n **2051/2022 RG presso il Tribunale di Cassino sez lavoro**, in formato pdf p7m
- decreto del Giud. Dott.Raffaele Iannucci in formato pdf p7m
- **Procura alle liti** in formato pdf p7m
- il presente attestato conformità e relata notifica ex legge 53/1994 in formato pdf p7m

Cassino 18 gennaio 2023

Firmato digitalmente Avv. Giuseppe Tomasso



ausl_fr - Cod Reg. RGP_2023 -
Prot.N. 00003928 - 19/01/2023 10:49:30 - INGRESSO
3-2023-3928
sha-256: fab260c3120e2cfc5afcb969122958885db96354ef9555f7b748fc4ae8b173b7



ausl_fr (UFF_LEG)
Prot.N. 00003286 - 08/02/2023 12:39:27 - INTERNO
3-2023-3286
sha-256: cd2a8f6fec3d04cb40e3d79c5af42327a25efa197e1cb3465e6b6baf61d840bb